

La tensione tra dolo e colpa nell'accertamento della responsabilità per gli incidenti sul lavoro

di MAURO RONCO

1. Distinguere il dolo dalla colpa è diventato sempre più arduo. La radice della difficoltà è di carattere filosofico. Cancellata, siccome «metafisica», indimostrabile per la ragione speculativa, la «decisione», come frutto dell'atto interiormente libero del soggetto, non è possibile selezionare, tra gli eventi che egli si rappresenta prima del compimento dell'azione, quale tra essi sia «voluto» e quale non sia «voluto». La «fame» del dolo, stimolata dall'istanza general-prevenzionistica, assume sempre più i caratteri della crisi bulimica, con l'ingestione di una quantità di colpa assai più grande rispetto a quanto la larga maggioranza dei componenti il corpo sociale sia portata normalmente a ritenere «giusto».

A giustificare pubblicamente la «fame» del dolo soccorre il fenomeno di «etichettamento», rivolto a connotare con espressioni via via sempre più aspre le condotte illecite, in modo non soltanto di punire i colpevoli, ma anche di additarli al pubblico disprezzo, secondo un *climax* che non conosce soste e che trova concordi potere legislativo e ordine giudiziario. Ciò vale con riferimento a molti fatti, qualificati come delitti sempre più gravi, e a molti soggetti, stigmatizzati come irrecuperabili recidivi e, in quanto tali, confinati nelle tenebre carcerarie per tempi ognora più lunghi, ovvero come mafiosi e, in quanto tali, sottoposti a limitazioni della libertà personale inimmaginabili fino a qualche decennio addietro. Lungo questa scala il dolo, come «volontà cattiva», anzi «cattivissima» - e la contaminazione semantica tra il concetto di volontà e quello di frode apporta un potente ausilio all'operazione di «etichettamento» - assorbe tutto il campo della colpa cosciente e, fin'anco, fasce apprezzabilmente larghe di colpa senza previsione.

Gli studiosi di diritto penale, sospinti dal *démone* dell'operazionalità e dell'efficacia, hanno per decenni criticato le norme meramente «simboliche», introdotte più per impressionare la «gente», che per realizzare immediati risultati pratici di tipo punitivo. Si dimenticavano quegli studiosi che l'effetto più importante e durevole della norma penale è proprio di tipo «simbolico».

Certo, tale effetto non è immediato; richiede un certo tempo di acclimatamento nella mentalità del giudice. Quando sia trascorso un periodo sufficientemente lungo e l'istanza repressiva, immanente nel corpo sociale, sia stata emotivamente risvegliata, il dettato normativo, che in precedenza appariva soltanto «simbolico», diventa all'improvviso congruo a «etichettare» ciò che affiora come eticamente riprovevole e, conseguentemente, come meritevole di severa sanzione.

Questo processo riguarda oggi specialmente il dolo. Sradicato tale concetto della «decisione» e costruito l'ossimoro di una volontà «eventuale», che non è vera volontà, poiché la volontà postula la scelta di un evento assolutamente specifico, come «bene» per l'agente, in contrasto con il bene protetto dal diritto, la determinazione dell'elemento soggettivo del reato resta aperta a divagazioni repressive incontinenti grazie alla dilatazione della sfera di attrazione del dolo eventuale.

Tale figura ha già da tempo subito, nel campo dell'agire illecito, indebiti estensioni, senza sollevare adeguate proteste da parte degli studiosi. Menziono come esempio di questa evoluzione l'applicazione giurisprudenziale degli articoli 110 e 116 c.p. in tema di responsabilità concorsuale. Il concorrente che, pur non avendo voluto l'evento diverso, vi abbia dato causa, è punito, ai sensi dell'art. 116, co. 2, con pena ridotta, ove l'evento diverso sia più grave di quello voluto. Come noto, per qualificare un fatto ex art. 116, è necessario almeno il «nesso psichico» di prevedibilità tra l'evento verificatosi e l'agente che non l'ha voluto. Da questa esigenza delimitativa, scolpita a suo tempo dalla Corte Costituzionale, della portata dell'art. 116, la giurisprudenza ha ricavato *ex adverso* il criterio estensivo per cui, se l'agente si è rappresentato la semplice possibilità del verificarsi dell'evento, egli ne risponde ex art. 110, per dolo concorsuale pieno, senza alcuna attenuazione ex art. 116, co. 2. La colpa del concorrente, che abbia assunto il rischio di una realizzazione concorsuale, in cui evidentemente non può

CONFRONTO DI IDEE

dominare il comportamento dei correi, è stata così trasformata dalla giurisprudenza in dolo eventuale.

Ciò che è avvenuto con riferimento al contesto dell'agire illecito, in cui la *damnatio* dell'agente è assicurata dal suo intento comunque *contra ius*, sta ora avvenendo con riferimento ai settori in cui la condotta, in sé e per sé considerata, è lecita: per esempio, la guida dell'automobile, la adibizione del lavoratore a un impianto industriale, la sottoposizione del paziente a un intervento chirurgico rischioso. Per trasformare in dolo la colpa, almeno quando quest'ultima si sostanzia in una grave trascuratezza dell'agente rispetto ai beni della vita, dell'incolumità fisica e della salute, è necessario insistere sulla riprovevolezza etica del comportamento colposo, con l'etichettamento come «assassino» del colpevole. La marchiatura etica svolge in questi casi un ruolo analogo alla stigmatizzazione che, in vicende di tipo concorsuale, viene riversata sul concorrente che abbia comunque voluto un delitto: ciò lo fa apparire «giustamente» responsabile, a titolo di dolo pieno, anche del delitto più grave non voluto. In questo modo il dolo tende a trasformarsi nell'antico concetto di «culpa», come consapevole deviazione del soggetto dal modello di comportamento doveroso previsto per ciascun ambito di attività, sia essa lecita o illecita. L'antico concetto di «culpa», però, ricomprendeva tanto il dolo quanto la colpa; onde oggi, identificandosi il dolo con la «culpa», si finisce per pervenire a esiti estensivi del dolo quasi paradossali.

2. In questo quadro, ove sono in gioco i fondamentali concetti penali del dolo e della colpa e, sullo sfondo, il concetto di colpevolezza personale, statuito nell'art. 27, co. 1 e co. 3, della Costituzione, merita attenzione una importante vicenda giudiziaria (il processo «Thyssen»), da poco conclusasi con l'emanazione della sentenza di primo grado. Nel predetto processo, a giudizio dell'Ufficio della Procura della Repubblica, è avvenuta una «svolta epocale», consistente nell'etichettamento come «assassini» degli amministratori delle società che, per gravi lacune nella sicurezza degli impianti, hanno provocato la morte dei lavoratori. In attesa di conoscere, attraverso la lettura della sentenza, gli esatti termini giuridici della

predetta «svolta epocale», preme rilevare che non tutte le svolte implicano che si siano imboccate le strade giuste. Stampare sulle persone etichette sempre più pregne di biasimo e di riprovazione corrisponde all'istanza di un general-prevenzionismo che rischia di attrarre il diritto penale in una spirale repressiva tendenzialmente illimitata. L'auto-contenimento del legislatore nel prevedere le etichette e del giudice nell'imprimerle sulle persone dei condannati non costituisce segno di arrendevolezza verso i delitti, ma dimostrazione di razionalità punitiva.

Spetta agli studiosi, attestandosi sul piano dei principi irrinunciabili, rivalutare, di fronte alle derive giurisprudenziali, il valore irrinunciabile della colpevolezza personale.